

# PREAMBOLO

## **1. La universale vocazione cristiana**

Tutti coloro che, mediante il battesimo, sono stati incorporati in Cristo (cfr. can. 961 c.j.c.), formano il popolo di Dio, la Chiesa, e partecipano, ognuno secondo la propria condizione giuridica, dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo. La Chiesa, comunità dei fedeli di Cristo (cfr. can. 2042 c.j.c.), è chiamata a svolgere nel mondo la missione che il Capo gli ha affidato nella consapevolezza che tutti, indistintamente, da questa base comune, attingono la fondamentale uguaglianza nella dignità e nell'azione, che rende nella Chiesa tutti fratelli per cooperare alla sua edificazione secondo la situazione ed i compiti di ciascuno (cfr. can. 2083 c.j.c.)

## **2. La comunione**

Il popolo di Dio è chiamato a manifestare una caratteristica che Gesù Cristo ha voluto distintiva dei suoi: la comunione e l'amore vicendevole. Ogni attività della Chiesa deve essere finalizzata a creare fra i cristiani la comunione e la testimonianza di piena adesione a Cristo. Essa non è un egoistico ripiegarsi su se stessi, ma l'essenza stessa della Chiesa: segno e strumento dell'intima unione con Dio e con gli uomini tra loro.

## **3. La Comune Responsabilità**

La comunione assume una concreta espressione con l'assunzione, da parte di ciascuno, delle proprie responsabilità nella vita della Chiesa. Infatti tutti i fedeli, senza distinzioni di sorta, sono chiamati ad assolvere con grande diligenza i loro compiti verso la Chiesa universale e particolare (cfr. can. 209 - §24) per promuoverne la crescita (cfr. can. 2105 c.j.c.), anche con proprie iniziative (cfr. can. 2166 c.j.c.), con la viva coscienza di svolgere un ruolo originale, insostituibile e non delegabile per il bene di tutti.

## **4. L'ufficio di Presiedere : nella Chiesa universale**

Tra i fedeli, membri della Chiesa, persiste una sostanziale distinzione (cfr. can. 207 - §17) determinata dai (fedeli) laici ed i ministri sacri. Questi ultimi, attraverso il sacramento dell'ordine (cfr. cann. 10088, 1009 - §19), sono chiamati da Gesù Cristo a pascere, guidare in suo nome il popolo di Dio e quindi ad esercitare nella comunità il singolare ufficio della Presidenza (cfr. cann. 129 - §110, 274 - §111). I fedeli che ricevono il sacro ordine del Presbiterato e dell'episcopato diventano segno sacramentale di Cristo Capo. La pienezza di sacerdozio la riceve il Vescovo che la esercita nella comunione con il Papa e con i confratelli del Collegio Episcopale (cfr. cann. 33112, 333 - § 213, 375 - § 214).

## **5. ... nella Chiesa particolare (diocesi)**

La missione della Chiesa sussiste nella diocesi (cfr. can. 36915) sotto la guida del vescovo (cfr. cann. 381- § 116, 394 - § 117). Egli è garante dell'unità e della comunione (cfr. can. 392 - § 118) insieme con i suoi collaboratori: i presbiteri ed i diaconi. Questi sanno che l'unico pastore vero rimane Gesù Cristo, sempre

vivo e presente, col dono del suo Spirito, nella Chiesa. Il vescovo è cooperato dai presbiteri, prevalentemente distribuiti nelle rispettive parrocchie (cfr. can. 374 - § 119, 515 - § 120, 116 - § 121), comunità di fedeli che vivono in un determinato territorio.

## **6. La comunità parrocchiale ed i suoi Consigli**

Il parroco, pastore proprio della comunità, la presiede per mandato dell'autorità apostolica del vescovo diocesano, a norma del can. 51922 c.j.c. Questi, a motivo della comune vocazione cristiana, secondo il disposto dei can. 529 - § 223, 275 - § 224 c.j.c., promuove il ruolo speciale che hanno i fedeli laici nella missione della Chiesa e ne riconosce i loro carismi per l'edificazione della comunità. Una forma di impegno responsabile dei laici, che denota un autentico cammino di crescita nella comunità cristiana, raccomandato dal can. 228 - § 225 c.j.c., viene esercitata nella partecipazione ai Consigli, costituiti a norma del diritto, che nella fattispecie sono:

### **a) il Consiglio Pastorale Parrocchiale.**

E' uno strumento molto valido a creare ed esprimere la fraternità, la comunione e la corresponsabilità. La sua finalità è quella di prestare aiuto nella promozione dell'attività pastorale. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale realizza concretamente la partecipazione della comunità alla vita ecclesiale in stile di ascolto, proposta e servizio;

### **b) il consiglio di amministrazione del Centro Socio-Pastorale.**

Eretto per le finalità di cui la can. 114 - § 226, essendo sorto dalla consistente vitalità del primo, assume uno statuto proprio, opera con ruoli distinti e complementari per gli effetti di un'ampia realtà pastorale e giuridica. Da esso riceve l'indirizzo e l'impulso pastorale, nello stile della nuova evangelizzazione, per offrire qualità e significato a spazi, luoghi e tempi secondo le indicazioni dei rispettivi statuti.

Entrambi operano sinergicamente per il servizio e la comprensione dell'uomo: di ogni uomo; di tutto l'uomo.

## **7. Caratteristiche dei Consiglieri**

Per essere eletti nei Consigli: bisogna possedere i requisiti richiesti dal can. 20527c.j.c. e vivere con impegno il dono e la responsabilità della chiamata di Cristo;

bisogna sentirsi a servizio della comunità, mettersi in ascolto delle ansie e delle spirituali esigenze degli altri, farsi prossimo ad ognuno per il bene di tutti (ChL,58).

I Consiglieri devono stare lontano da tutto ciò che ha sapore di parte e confrontarsi continuamente con la Parola di Dio, il cui testimone qualificato rimane sempre il vescovo (cfr. can. 375 - §128). Pertanto, il riferimento costante al vescovo della propria Chiesa particolare è per tutti garanzia di "non correre invano"(Gal.2,2).

## **Nota di rinvio**

A conclusione di questa premessa allo statuto del Consiglio Pastorale si desidera ribadire che la comunità cristiana, come una famiglia, assume delle regole per crescere ordinatamente. Lo statuto vuole essere uno strumento pastorale di natura giuridica scritto con la convinzione che le norme, a cui si rimanda, non creano la vita ma la servono.

# CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

## *Costituzione*

### Art. 1

E' costituito nella Parrocchia di S.Castrese, in S.Castrese di Sessa Aurunca, il Consiglio Pastorale Parrocchiale a norma del can. 53629 c.j.c. ed ha sede presso l'Ente Parrocchia alla via Corso n° 110

## Natura

### Art. 2

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è l'organo ordinario della corresponsabilità ecclesiale di tutta la comunità parrocchiale. Esso esprime l'unità e la varietà dei carismi, dei ministeri e degli stati di vita presenti nella comunità ed esercita responsabilmente, attraverso i fedeli che lo compongono, la soggettività ecclesiale derivante dalla comune vocazione battesimale.

## Fini

### Art. 3

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale:

studia, valuta e programma l'impegno della comunità, nel duplice momento di crescita e di missione;

elabora un piano pastorale in prospettiva di collaborazione unitaria e armonizza le diverse iniziative e attività, secondo i principi della pastorale organica;

adeguа i piani pastorali diocesani alle esigenze locali e studia i possibili rapporti e riferimenti alle attività foraniali;

promuove, sostiene, esercita l'azione pastorale ed amministrativa attraverso i suoi organismi in armonia con le indicazioni del Magistero locale ed universale;

verifica l'effettiva attuazione dei programmi in sede di Assemblea Pastorale;  
è l'organo di indirizzo pastorale e di verifica amministrativa del Centro Socio-Pastorale.

## Composizione

### Art. 4

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto dal parroco, da eventuali ministri ordinati che hanno incarichi nella comunità e religiosi e/o religiose designati dalle rispettive comunità operanti stabilmente in Parrocchia.

E' formato, inoltre, dai laici che prendono parte alla programmazione ed alla verifica dei programmi e da coloro che, eletti dall'Assemblea parrocchiale secondo le modalità del regolamento, costituiscono l'esecutivo (direttivo) del Consiglio ed operano ordinariamente nel ministero pastorale parrocchiale.

A quest'ultimi si aggiungono i membri di diritto che sono i fedeli designati da associazioni pubbliche e private, gruppi, movimenti ecclesiali operanti in Parrocchia.

## Organismi ed articolazioni del Consiglio

### Art. 5

L'Assemblea Pastorale si riunisce almeno due volte l'anno per la proposta dei programmi e la successiva verifica della relativa realizzazione da parte dell'esecutivo. Ad essa possono essere demandate questioni di interesse generale rilevanti per la comunità. E' l'organismo da cui scaturiscono, secondo i rispettivi statuti, il Direttivo del Consiglio Pastorale e il Consiglio di Amministrazione del Centro Socio-Pastorale.

### Art. 6

L'Assemblea Permanente è formata dai fedeli che sono pastoralmente impegnati nelle commissioni e seguono più da vicino le fasi di attuazione dei programmi condotti dal direttivo. Questa, inoltre, è il risultato di un'azione di coinvolgimento della responsabilità laicale che costituisce in qualche modo la base comunitaria operativa.

### Art. 7

Il Direttivo ( o esecutivo) del Consiglio si compone dei fedeli eletti dall'Assemblea e dei membri di diritto di cui all'art. 4. Esso promuove, sostiene ed esercita ordinariamente l'azione pastorale nella realizzazione dei programmi amministrativo-pastorali discussi ed approvati in assemblea, concorrendo responsabilmente, secondo il carisma e la vocazione propria di ciascuno (cfr. can. 228 - § 130 c.j.c.), al ruolo qualificato di guida della comunità insieme al parroco.

#### Art. 8

La Presidenza del Consiglio, nelle sue articolate funzioni, viene esercitata dal parroco quale pastore e guida qualificata della comunità cristiana, coadiuvato dal Direttore del Consiglio stesso e dal Direttore del Centro Socio - Pastorale che in ragione del loro ufficio costituiscono i due riferimenti laicali essenziali della comunità di S.Castrese.

#### Art. 9

Il Consiglio di Presidenza è composto dalla Presidenza, dal Segretario e dai Coordinatori (o moderatori) delle Commissioni interne al Consiglio. Esso costituisce il luogo privilegiato per l'impulso, la comunicazione ed il confronto delle iniziative pastorali che vanno a concretizzarsi negli ambiti specifici delle Commissioni. E', inoltre, il riferimento delle questioni più delicate o riservate prospettate dalla Presidenza.

#### Art. 10

Il Direttore dirige, promuove e sostiene le attività degli organismi del Consiglio; coordina le attività delle commissioni anche attraverso il confronto costante con i moderatori delle commissioni; è il garante della corretta esecuzione dei programmi del Consiglio e del buon andamento dell'attività amministrativa; è il referente primario di tutti gli operatori pastorali laici; cura le pubbliche relazioni con i laici della comunità e, per quanto di sua competenza, con le istituzioni canoniche e civili; impartisce raccomandazioni, formula richieste, convoca gli organismi, per gli aspetti di sua competenza e talvolta anche su delega del presidente che resta il referente primario di tutta la realtà parrocchiale; rappresenta il Consiglio nei confronti del Centro Socio - Pastorale; è il responsabile dell'azione ecclesiale laicale e dell'efficacia nell'ambito territoriale locale; cura i rapporti con altri organismi laicali diocesani e ne informa il Consiglio.

#### Art. 11

Il Segretario Generale del Consiglio, coadiuvato dai segretari delle rispettive Commissioni, prepara le convocazioni; redige l'O.d.G. ed i verbali amministrativi e pastorali; controfirma, a ragione di pubblica fede, tutti gli atti del Consiglio; invita, richiama alla esecuzione delle decisioni deliberate dal consiglio; è supervisore, responsabile degli atti emanati o da emanare relativi alla situazione patrimoniale della Parrocchia: sia per i beni mobili che immobili; è il garante della disciplina e dell'osservazione delle regole da parte dei membri del consiglio e dell'uso delle strutture parrocchiali; sensibilizza, esorta alla partecipazione delle adunanze ed al dialogo con l'esterno; propone eventuali azioni disciplinari; conserva tutti gli atti e documenti e, previa comunicazione alla Presidenza, ha il compito di esibirli a riscontro di eventuali richieste dei fedeli; informa la comunità a tutti i livelli.

I Coordinatori (o Moderatori)

#### Art. 12

I Moderatori coordinano l'esecuzione del programma del Consiglio nella relativa commissione, promuovono, stimolano la partecipazione attiva e responsabile tra i membri del Direttivo, di cui all'art. 7,

operanti nelle rispettive commissioni e, congiuntamente a questi, agiscono a mo' di fermento per coinvolgere ed inserire altri membri della comunità in una dinamica ecclesiale nel perseguimento degli obiettivi del settore.

I settori operativi pastorali: le Commissioni

Art. 13

Le commissioni sono ambiti specifici che hanno lo scopo di garantire adeguata competenza e funzionalità relative al ramo pastorale proprio. La struttura di base è costituita dai membri dell'esecutivo che, attraverso la sensibilizzazione e la promozione responsabile del proprio settore, si apre al coinvolgimento ed all'accoglienza in seno ad essa di altri membri della comunità favorendo la corresponsabilità dell'azione pastorale e la condivisione della missione della Chiesa principalmente nella dedizione alle relative esigenze.

All'interno di ogni commissione si possono organizzare gruppi di interesse specifici del settore per favorire una partecipazione più ampia e proficua.

Art. 14

Le commissioni ordinarie del Consiglio Pastorale sono: Affari Economici; Evangelizzazione e Catechesi; Liturgia; Caritas; Socio culturale; Giovani. In seno ad esse la struttura di base, di cui all'art. 13, è costituita da 5 fedeli laici eletti nel direttivo, ad eccezione della commissione Giovani che ne contempla 3. I membri di diritto vengono inseriti a seconda delle esigenze pastorali, tenendo conto del carisma specifico delle relative associazioni.

Si annovera inoltre, come straordinaria, la commissione festiva di cui all'art.42 che, pur avendone recuperata la valenza giuridico-ecclesiale, funzionalmente opera con regolamento proprio che si adatta gradualmente alla sua identità pastorale.

Commissione per gli affari economici

Art. 15

Ha le medesime prerogative previste dal can.53731 c.j.c. e rimane operativa anche in assenza degli altri organismi del Consiglio Pastorale contemplati nel presente statuto. La connotazione pastorale gli deriva dalla sua finalità intrinseca che consiste essenzialmente nell'impiegare tutte le risorse economico-strutturali per l'espletamento delle attività pastorali e la conservazione del patrimonio storico-artistico-architettonico-archeologico per il godimento dei fedeli.

Art. 16

Alla luce dei cann. 129 - § 232, 225 - § 233 c.j.c., i membri della commissione assumono la qualità di amministratori con la presidenza del parroco che, a norma dei cann. 11834e 53235 c.j.c., resta il legale

rappresentante sia per gli aspetti canonici che civili. Egli favorisce altresì la partecipazione responsabile dei fedeli laici affinché possano sentirsi onorati di adempiere ai loro uffici a nome della Chiesa, ai sensi del can. 128236 c.j.c.

#### Art. 17

Gli Amministratori debbono provvedere alla immediata registrazione dei proventi che pervengono alla parrocchia a vario titolo e che confluiscono necessariamente nella cassa parrocchiale a norma dei cann. 53137 e 1267 §138. Ferme restando le legittime richieste per il bene della Chiesa, gli amministratori non trascurino le raccomandazioni dei cann. 84839 e 118140 c.j.c. Le offerte o contributi ricevuti vengono depositati quanto prima, in attesa di un eventuale acquisto o investimento, sul libretto o c/c bancario o postale.

#### Art. 18

All'amministrazione personale del sacerdote compete l'offerta per l'applicazione dell'intenzione della S. Messa, secondo il can. 945 - § 141 ed in considerazione dei cann. 94742, 952 -§ 143, le eventuali somme in eccedenze, determinate anche dai casi previsti dall'art. 3 § 2 del Decreto "Mos est" della congregazione per i sacramenti e culto divino, saranno trasmesse alla Chiesa sorella di Meki in Etiopia con l'indicazione dei relativi oneri, tramite il Gruppo Missionario di cui all'art. 47.

Il parroco, inoltre, attinge dalla cassa parrocchiale la somma derivante dalla quota capitaria stabilita dalla C.E.I. secondo il numero dichiarato all'I.D.S.C.

#### Art. 19

I Consiglieri Amministratori debbono ottemperare alle indicazioni del can.128344 e con la diligenza di un buon padre di famiglia, assolvono scrupolosamente alle funzioni previste dal can.1284 - § 2, §345.

Avranno anche la premura di:

- incontrarsi mensilmente per la verifica e l'approvazione del consuntivo mensile;
- trasmettere il bilancio consuntivo annuale all'Ordinario Diocesano a norma del can. 1287 - §146;
- osservare fedelmente alle disposizioni dei cann. 126347, 126648, 26449 c.j.c e consegnare fedelmente le somme derivanti da altre giornate di sensibilizzazione;
- garantire alla comunità la trasparenza dei bilanci secondo la prescrizione del can. 1287 - § 250;
- promuovere idonee forme di sovvenzionamento per le esigenze della comunità, ai sensi dei cann. 222 - §151 e 126252, anche con la generosa prestazione del volontariato;
- affidare i lavori seguendo la normativa civile in materia anche per i dipendenti, can. 128653;
- assicurare all'Ordinario la piena disponibilità alle esigenze di verifica dell'amministrazione di cui ai cann. 1276 - § 154 e 392 - §255.

#### Art. 20

La commissione per gli affari economici ha facoltà di porre in essere atti di ordinaria amministrazione mentre per quelli straordinari, conformemente al can. 1281 - § 156, è necessario il permesso scritto dell'Ordinario. Per gli atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, la richiesta scritta del legale rappresentante da inoltrare all'Autorità per il visto di competenza, deve essere accompagnata da un attento e motivato parere del Direttivo del Consiglio su proposta della competente commissione economica. A tenore del can. 1281 - § 257, si considerano atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria: l'alienazione, la donazione sia a titolo gratuito che oneroso, il contratto di locazione, comodato, uso, servitù, prestito, mutuo, manutenzione straordinaria, cambio di destinazione d'uso, nuove costruzioni, qualunque altro affare che intacchi il patrimonio dell'Ente peggiorandone la condizione, a cui si aggiungono le eventuali determinazioni del vescovo diocesano relative all'argomento.

La debita licenza dell'Ordinario, prevista dal can. 128858, è necessaria anche per costituirsi in un processo, a nome della parrocchia, davanti al tribunale civile: pure nel caso di tutela di diritti.

E' parimenti obbligatoria per le opere di restauro di cui al can. 118959 c.j.c.

## Commissione per l'evangelizzazione e la catechesi

### Art. 21

L'annuncio della Parola è la condizione necessaria per la rigenerazione alla fede. Premessa la singolare funzione del pastore contemplata dai cann. 75760, 528 - § 161, 76262, 77363c.j.c., la missione profetica della Chiesa interpella la disponibilità di tutti i fedeli, alla luce dei cann. 75964, 77465, 77666c.j.c., affinché l'evangelo di Dio, approfondito nella catechesi, conduca alla piena maturità di Cristo.

### Art. 22

La commissione, in comunione con il pastore proprio della comunità, studia, valuta, discute, programma le varie forme di evangelizzazione adatte ai tempi ed alle situazioni. Promuove e sostiene l'itinerario formativo della comunità cristiana ai vari livelli e secondo le fasce di età: bambini, fanciulli, ragazzi, giovani e adulti con l'apporto e la mediazione dei relativi testi promulgati dalla C. E. I. e con l'accoglienza delle indicazioni del magistero sia universale che locale (cfr. can. 386 - §167).

### Art. 23

Convinta del carattere permanente della catechesi, finalizzata cioè ad accompagnare tutta la vita del credente, orienta la comunità cristiana al superamento della mera preparazione agli eventi sacramentali, soprattutto della iniziazione cristiana, assumendoli come tappe fondamentali del cammino di fede. Organizza, al riguardo, a seconda delle circostanze, incontri di catechesi liturgico-sacramentale.

### Art. 24

Gli operatori per l'evangelizzazione e la catechesi organizzano incontri comuni, diretti o di supporto all'attività formativa, allo scopo di educare i gruppi, dai bambini ai giovani, alla collaborazione, comunicazione, quali presupposti indispensabili per edificare la Parrocchia come comunione di comunità in

conformità al can. 77768, 5° c.j.c. e favoriscono la partecipazione responsabile dei genitori (cfr can. 226 - §269).

#### Art. 25

La commissione, in ossequio al can. 77970, utilizza tutti i mezzi e strumenti idonei della parrocchia e le apparecchiature e strutture del Centro Socio - Pastorale. A motivo della particolare dignità derivante dal compito primario dell'evangelizzazione, essa esercita principalmente le prerogative di priorità di ordine pastorale nei confronti degli interlocutori e dei destinatari delle presenti norme.

#### Commissione per la liturgia ed il culto

#### Art. 26

La liturgia, in quanto esercizio del sacerdozio di Cristo, è l'azione sublime della Chiesa con la quale, in particolar modo (cfr. can. 83471), espleta la funzione di santificare gli uomini e di glorificare Colui che è Santo. In essa il soggetto celebrante è la comunità cristiana con la presidenza del ministro ordinato che impersona Cristo Capo per cui, secondo i cann. 83572 e 83773 c.j.c., anche i fedeli laici, nel modo loro proprio, ne sono partecipi. Stessa cosa avviene per gli altri mezzi di santificazione, di cui al can. 83974 c.j.c., quali: la preghiera; le opere di carità e di penitenza; i sacri e pii esercizi che contempla anche la tradizione locale purchè non contrari alle norme della Chiesa.

#### Art. 27

La commissione anima la comunità promuovendo la soggettività dell'assemblea, la partecipazione autentica e responsabile alla celebrazione dei sacramenti, della liturgia delle ore, la cura degli altri atti di culto: sacramentali, venerazione della Madonna e dei Santi, che non bisogna mai disgiungere dalla componente cristocentrica;

promuove e coordina, inoltre, il servizio del coro parrocchiale che non sostituisce bensì arricchisce, stimola e guida la partecipazione dell'assemblea, nelle varie espressioni celebrative, con l'uso di canti idonei al tema liturgico ed alle altre circostanze rituali.

#### Art. 28

La commissione costituisce il luogo privilegiato per favorire la creatività liturgica che non stravolge ma aiuta a personalizzare ed a conferire un'espressività adeguata a segni e gesti, permettendo ad essi di realizzare eloquentemente ciò che significano. Anche eventuali adattamenti saranno sempre in sintonia con i testi liturgici, di cui al can. 846 § 175 c.j.c. e delle norme liturgiche emanate a norma del can. 83876 c.j.c.. Vigilerà per tenere lontana ogni forma di vuoto ritualismo, derivante dall'exasperazione dei segni esterni e privilegiando quei contenuti i cui effetti producono una certa sensibilità espressiva.

#### Art. 29

Essendo l'Eucaristia culmine e fonte della vita cristiana, riveste un ruolo centrale per la comunità Parrocchiale per cui, gli operatori liturgici, conformemente al can. 899 - §277, curano principalmente tutti gli aspetti della celebrazione domenicale e delle solennità di precetto suscitando la partecipazione attiva di tutta la famiglia di Dio: dai bambini agli adulti, offrendo l'opportunità alla comunità cristiana di rigenerarsi e crescere come soggetto celebrante.

La commissione cura con sobrietà la celebrazione feriale proteggendola da ogni tentativo di 'ipoteca funebre'.

#### Art. 30

E' compito della commissione il coordinamento del servizio per il decoro dei luoghi sacri: Chiesa parrocchiale e annessi, cappelle e cimitero. Custodisce e provvede alla manutenzione di oggetti e paramenti sacri.

#### Commissione Charitas

#### Art. 31

La charitas costituisce per la comunità cristiana l'ambito ove principalmente la fede, secondo la connotazione specifica dell'amore cristiano, viene portata ad efficacia di vita.

Essa viene interpellata dalle esigenze di solidarietà del territorio e coinvolge anche le sane potenzialità degli uomini di buona volontà per rendersi 'prossimo' di ogni persona che porta impressa l'immagine di Dio.

#### Art. 32

La commissione esercita il servizio della carità individuando ed assumendo nel proprio programma le categorie di povertà antiche e nuove. Assiste e conforta coloro che sono privi del pane quotidiano, distribuisce sostanze ed alimenti che gli pervengono dai fedeli o dalla diocesi assumendo come criterio inequivocabile ed assoluto la destinazione a persone veramente indigenti o famiglie povere in proporzione ai loro relativi bisogni.

Si prende cura degli ammalati e degli handicappati, degli anziani e delle persone sole portando il sollievo della fede e la testimonianza di un sincero affetto fraterno.

#### Art. 33

Gli operatori attraverso la lettura dei bisogni della comunità valuta, studia e programma interventi idonei finalizzati ad offrire una adeguata risposta alle nuove categorie di povertà: disoccupati, immigrati, drogati, minori a rischio di devianza. L'opzione preferenziale per i poveri viene manifestata nell'offerta sincera di amicizia alle persone emarginate e disadattate, socialmente isolate, nella rimozione delle cause di frustrazione che genera violenza ed attiva un processo di reintegrazione sociale attraverso iniziative idonee.

La commissione opera in armonia con le istituzioni canoniche diocesane e nazionali, con quelle civili ed in sinergia con le altre realtà pastorali del Consiglio.

#### Art. 34

Essa allarga gli orizzonti della carità mostrandosi attenta e sensibile ai problemi del Terzo Mondo e si impegna a manifestare la sua azione propulsiva negli obiettivi del gruppo missionario di cui all'art.45, collaborando ad alleviare le povertà estreme di una piccola parte del mondo, in Etiopia, allo scopo di canalizzare le risorse in modo più mirato, incisivo ed efficace. Organizza inoltre: campagne di sensibilizzazione, anche in collaborazione con la diocesi, per la raccolta di fondi, mezzi e viveri; pesche, lotterie di beneficenza, ecc.

#### Commissione Socio - Culturale

#### Art. 35

La commissione si compone del settore delle problematiche sociali e dell'animazione culturale. Essa si rende testimone ed interprete dell'alta forma di carità della comunità cristiana nell'impegno autentico verso le realtà socio-politiche, non limitandosi a soccorrere il povero e l'oppresso ma ricercando e rimuovendone le cause. I suoi membri agiscono come fermento per favorire lo sviluppo integrale della persona umana alla luce della Dottrina sociale della Chiesa che, dall'analisi delle situazioni, attraverso i principi evangelici, fa derivare i criteri di giudizio e le direttrici di azione, conformemente ai cann. 747 - §278, 768 - § 279, 225 - §280.

#### Art. 36

Per l'affermazione del primato e della centralità della persona umana, la commissione attiva una dinamica di sensibilizzazione ed un processo di crescita per: orientare gli sforzi di tutti all'interesse generale della collettività; fare della politica uno strumento di servizio e non un fine personale; vivere la propria storia sociale da protagonisti e non passivamente; promuovere la cultura come elemento di autentica crescita della persona; favorire il 'culto' della giustizia, della legalità, dell'onestà e della trasparenza, in riscontro al can. 222 - §281.

In forza di questi valori la commissione denuncia: l'egoismo degli speculatori che vogliono ad ogni costo affermare il proprio potere, soprattutto a danno dei più deboli ed indifesi; l'avidità di chi usa le coscienze e le istituzioni per nutrire i propri interessi; l'inganno della menzogna e delle promesse disattese.

#### Art. 37

La commissione segue gli sviluppi della vita sociale ed amministrativa conferendo all'azione quell'impulso di carità verso proposte e programmi di interesse collettivo. Coinvolge le persone della comunità per l'organizzazione di incontri, dibattiti al fine di individuare le problematiche socio-strutturali del paese e formulare programmi e proposte operative concrete.

Si pone in dialogo con le istituzioni socio-politiche ed i relativi rappresentanti offrendo all'occorrenza la fattiva collaborazione per la risoluzione dei problemi; sensibilizza i cittadini ad interessarsi della pubblica amministrazione. Programma, inoltre, realizza incontri, conferenze ed altro su temi specifici relativi alla

formazione socio-politica di base. Propaga la dottrina sociale cristiana, informa la comunità con i vari mezzi della comunicazione sociale di cui al can. 76182 c.j.c.

#### Art. 38

In collaborazione con la charitas, offre un servizio gratuito di assistenza a lavoratori e pensionati con l'apporto del segretariato sociale del patronato che opera presso la segreteria parrocchiale. L'iniziativa ha lo scopo di fornire le opportune indicazioni e di supplire alla mancanza di conoscenze adeguate per l'esercizio dei propri diritti. Si prefigge inoltre di superare ogni forma di corruzione o di indebita speculazione clientelare. Cura e gestisce progetti, ai sensi della L.216/91 e di altri riferimenti legislativi, per la prevenzione e l'alleviamento del disagio ambientale, minorile e giovanile.

#### Art. 39

Il settore culturale, sulla scorta di importanti risultati avuti per la qualificazione della comunità, promuove: la continuazione della ricerca storica locale; l'istituzione di corsi di recupero scolastico per i più bisognosi; la cura e la gestione dell'antiquarium parrocchiale che ospita i frammenti di civiltà del nostro territorio che risalgono al III sec. a.C. e della biblioteca, iniziata dal 1989, per la consultazione dei testi e delle opere enciclopediche.

#### Commissione giovani, sport e tempo libero

#### Art. 40

Nell'intento di manifestare la speciale premura alle fasce giovanili, la comunità cristiana si fa interprete dei loro bisogni di socializzazione e offre l'opportunità per: la creazione di un centro di riferimento ove incontrarsi e dialogare, condividere il dono dell'amicizia;

promuovere le sane potenzialità giovanili finalizzate al rinnovamento morale della comunità; organizzare iniziative sportive e ricreative che coinvolgano principalmente la relativa fascia e/o la comunità.

#### Art. 41

La comunità, guardando con grande interesse ai giovani, in linea con il can. 79583 c.j.c., si rende disponibile per la loro crescita umana e cristiana. La commissione si collega con il centro giovanile diocesano.

Organizza iniziative di interesse per il proprio settore e collabora con le altre realtà operative per la promozione socio-culturale-pastorale. Esercita responsabilmente la gestione del centro sociale giovanile situato presso il Centro Socio-Pastorale.

#### Commissione festiva

#### Art. 42

La commissione festiva, che succede agli anomali comitati, inizia la sua storia nel 1989. E' stata assunta di diritto tra le commissioni pastorali, sotto la presidenza del parroco. Essa dovrà attenersi alle norme emanate dal Documento 'La Festa'.

Essa pertanto : organizza soltanto le feste tradizionali; è presieduta dal parroco a garanzia di idonea rappresentanza, di trasparenza e di pubblicità di bilanci; viene nominata dal parroco su proposta della commissione uscente; concepisce teoricamente la festa come momento comunitario forte; annovera già nel preventivo un contributo alla comunità; viene coinvolta anche nella preparazione liturgica della festa.

#### Art. 43

In una dinamica di graduale recupero dello spessore pastorale, la commissione assume di fatto un proprio regolamento: si rinnova ogni anno al termine della festa patronale; oltre al presidente che è membro di diritto ecclesiastico, elegge al suo interno il direttore, il segretario ed il tesoriere; le scelte tecniche avvengono in forma collegiale; i titoli di deposito sono istituiti a nome dell'Ente parrocchia; gli atti e documenti sono conservati presso la sede della parrocchia; i membri si impegnano ad assumere incarichi stabili nella comunità parrocchiale. Nel corso dell'anno si confronta con le altre commissioni pastorali, in particolare quella per l'economia e la liturgia, relativamente al programma da svolgere.

Il direttore della commissione è membro di diritto dell'esecutivo.

#### Il gruppo missionario

#### Art. 44

La comunità cristiana, alla luce del can. 78184 c.j.c., preso coscienza della natura missionaria di tutta la Chiesa e che l'opera di evangelizzazione deve aprirsi al superamento dei limiti territoriali, ha dato vita ad un gemellaggio ecclesiale con il Vicariato Apostolico di Meki in Etiopia. La scelta dell'area geografica si configura come gesto di gratitudine verso la Chiesa che è in Africa, paese di origine del nostro Santo Patrono.

#### Art. 45

Il Gruppo Missionario, nel cammino di cooperazione missionaria, indirizza la sollecitudine fraterna e solidale, a sostegno dell'opera di evangelizzazione e promozione umana, alla missione della comunità di Adabba. La canalizzazione di tutti gli sforzi per questa piccola parte del mondo missionario favorirà anche, in termini di efficacia, il coinvolgimento responsabile nei confronti di quella Chiesa.

#### Art. 46

Esso è composta di membri delle commissioni Charitas ed Evangelizzazione, per le finalità di cui all'articolo precedente e si apre alla generosa collaborazione degli altri fedeli della comunità. Assume la direzione del gruppo il moderatore della commissione Charitas che si avvale della collaborazione di un segretario che sarà un membro di diritto dell'Esecutivo. Per i compiti specifici si demanda ad un regolamento proprio.

#### Art. 47

Il Gruppo sensibilizza la comunità all'azione missionaria ai vari livelli: raccoglie e trasmette le offerte, comprese quelle previste dall'art. 18, per le finalità della missione, secondo i programmi concordati con il Vicariato; informa con idonei mezzi la comunità della collocazione diretta dei proventi erogati; spiegherà che le offerte ricevute per le SS. Messe assolveranno allo scopo intrinseco dell'intenzione richiesta e come effetto estrinseco contribuiranno alla realizzazione di una qualificata opera di carità.

#### Rapporti con le associazioni

#### Art. 48

Considerata la notevole importanza che rivestono le associazioni con le loro finalità specifiche inerenti la missione della Chiesa, recepita dai cann. 21585, 225 - § 186, 298 - § 187, 32788, 304 - § 189, il Consiglio ne promuove il coordinamento operativo, nell'ambito del territorio parrocchiale, affinché i loro indirizzi, determinati da carismi e peculiarità proprie, convergano nell'unità del piano pastorale generale della comunità.

Le associazioni ecclesiali, in riferimento all'espletamento delle loro attività istituzionali, avranno diritto di utilizzare strutture e mezzi di cui dispone la comunità parrocchiale.

I rappresentanti delle rispettive associazioni vengono configurati come membri di diritto dell'Esecutivo ed in seno ad esso potranno manifestare le esigenze e le proposte dei loro sodalizi.

#### Riunioni

#### Art. 49

Fermo restando quanto disposto all'art. 5, l'Assemblea Permanente si riunisce almeno quattro volte all'anno, mentre l'Esecutivo ogni trimestre ed ogniqualvolta lo richiede il presidente, il direttore con motivata richiesta o un terzo dei membri. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo.

#### Dibattito

#### Art. 50

L'attività del Consiglio Pastorale viene dibattuta attraverso le adunanze dei rispettivi organismi ed hanno lo scopo di proporre, verificare la realizzazione dei programmi amministrativi e pastorali.

#### Pubblicità

#### Art. 51

I documenti elaborati dal Consiglio vengono pubblicati con idonee forme a cura del segretario generale.

Durata

Art. 52

Il Direttivo del Consiglio Pastorale Parrocchiale rimane in carica tre anni. I membri eletti del consiglio, scaduti per compiuto triennio, possono essere rieletti.

Elezioni

Art. 53

Le elezioni per la scelta dei membri che non fanno parte di diritto del Consiglio Pastorale Parrocchiale sono effettuate nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento.

Norma finale

Art. 54

Il presente statuto, redatto con i criteri del can. 9490 c.j.c., si compone di n° 54 articoli, modifica ed integra quello promulgato da S.E. mons. Agostino Superbo il 4 novembre 1994 ai sensi del relativo art. 11, ed adegua altresì il preambolo con deliberazione n° 105 in data 09/03/2000 del Direttivo del Consiglio Pastorale;

È approvato, altresì, con ampio parere favorevole da S.E. Mons. Antonio Napoletano, vescovo diocesano, con la nota che segue.

Can = Canone; C.J.C. = Codice di diritto canonico.

1Can. 96 - Mediante il battesimo l'uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purché non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta.

2Can. 204 - I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione giuridica propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.

3Can. 208 - Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno.

4Can. 209 - § 2. (I fedeli) adempiano con grande diligenza i doveri cui sono tenuti sia nei confronti della Chiesa universale, sia nei confronti della Chiesa particolare alla quale appartengono, secondo le disposizioni del diritto.

5Can 210 - Tutti i fedeli, secondo la propria condizione, devono dedicare le proprie energie al fine di condurre una vita santa e di promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione.

6Can. 216 - Tutti i fedeli, in quanto partecipano alla missione della Chiesa, hanno il diritto, secondo lo stato e la condizione di ciascuno, di promuovere o di sostenere l'attività apostolica anche con proprie iniziative; tuttavia nessuna iniziativa rivendichi per se stessa il nome di cattolica, senza il consenso dell'autorità ecclesiastica competente.

7Can. 207 - § 1. Per istituzione divina vi sono nella Chiesa i ministri sacri, che nel diritto sono chiamati anche chierici; gli altri fedeli poi sono chiamati anche laici.

8Can. 1008 - Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a pascere il popolo di Dio, adempiendo nella persona di Cristo Capo, ciascuno nel suo grado, le funzioni di insegnare, santificare e governare.

9Can 1009 - § 1. Gli ordini sono: l'episcopato, il presbiterato e il diaconato.

10Can. 129 - § 1. Sono abili alla potestà di governo, che propriamente è nella Chiesa per istituzione divina e viene denominata anche potestà di giurisdizione, coloro che sono insigniti dell'ordine sacro, a norma delle disposizioni del diritto.

11Can. 274 - § 1. Solo i chierici possono ottenere uffici il cui esercizio richieda la potestà di ordine o di governo ecclesiastico.

12Can. 331 - Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente.

13Can. 333 - § 2. Il Romano Pontefice, nell'adempimento dell'ufficio di supremo Pastore della Chiesa, è sempre congiunto nella comunione con gli altri Vescovi e anzi con tutta la Chiesa; tuttavia egli ha il diritto di determinare, secondo le necessità della Chiesa, il modo, sia personale sia collegiale, di esercitare tale ufficio.

14Can. 375 - § 2. Con la stessa consacrazione episcopale i Vescovi ricevono, con l'ufficio di santificare, anche gli uffici di insegnare e governare, i quali tuttavia, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col Capo e con le membra del Collegio.

15Can. 369 - La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale di un Vescovo con la cooperazione del presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucarestia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica.

16Can. 381 - § 1. Compete al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale, fatta eccezione per quelle cause che dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice sono riservate alla suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica.

17Can. 394 - § 1. Il Vescovo favorisca nella diocesi le diverse forme dell'apostolato e curi che in tutta la diocesi o nei suoi distretti particolari tutte le opere di apostolato, mentre conservano l'indole propria di ciascuna, siano coordinate sotto la sua direzione.

18Can. 392 - § 1. Poiché deve difendere l'unità della Chiesa universale, il Vescovo è tenuto a promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa e perciò a esigere l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche.

19Can. 374 - § 1. Ogni diocesi o altra Chiesa particolare sia divisa in parti distinte o parrocchie.

20Can. 515 - § 1. La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore.

21Can.116 - § 1. Le persone giuridiche pubbliche sono insiemi di persone o di cose, che vengono costituite dalla competente autorità ecclesiastica perché, entro i fini ad esse prestabiliti, a nome della Chiesa compiano, a norma delle disposizioni del diritto, il proprio compito, loro affidato in vista del bene pubblico; tutte le altre persone giuridiche sono private.

22Can. 519 - Il parroco è il pastore proprio della parrocchia affidatagli, esercitando la cura pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano, con il quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, per compiere al servizio della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici, a norma del diritto.

23Can. 529 - § 2. Il parroco riconosca e promuova il ruolo che hanno i fedeli laici nella missione della Chiesa, favorendo le loro associazioni che si propongono finalità religiose. Collabori col proprio Vescovo e col presbiterio della diocesi, impegnandosi anche perché i fedeli si prendano cura di favorire la comunione parrocchiale, perché si sentano membri e della diocesi e della Chiesa universale e perché partecipino e sostengano le opere finalizzate a promuovere la comunione.

24Can. 275 - § 2. I chierici riconoscano e promuovano la missione che i laici, secondo la loro specifica condizione, esercitano nella Chiesa e nel mondo.

25Can. 228 - § 2. I laici che si distinguono per scienza adeguata, per prudenza e per onestà, sono idonei a prestare aiuto ai Pastori della Chiesa come esperti o consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto.

26Can. 114 - § 2. Come fini, di cui al §1 (corrispondenti alla missione della Chiesa), s'intendono quelli attinenti ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale.

27Can. 205 - Su questa terra sono nella piena comunione della Chiesa cattolica quei battezzati che sono congiunti con Cristo nella sua compagine visibile, ossia mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico.

28Can. 375 - § 1. I Vescovi, che per divina istituzione sono successori degli Apostoli, mediante lo Spirito Santo che è stato loro donato, sono costituiti Pastori della Chiesa, perché siano anch'essi maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto e ministri del governo.

29Can. 536 - § 1. Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale.

30Can. 228 - § 1. I laici che risultano idonei, sono giuridicamente abili ad essere assunti dai sacri Pastori in quegli uffici ecclesiastici e in quegli incarichi che sono in grado di esercitare secondo le disposizioni del diritto.

31Can. 537 - In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532.

32Can. 129 - § 2. Nell'esercizio della medesima potestà, i fedeli laici possono cooperare a norma del diritto.

33Can. 225 - § 2. (I laici) sono tenuti anche al dovere specifico (di governo), ciascuno secondo la propria condizione di animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali con lo spirito evangelico e in tal modo di rendere testimonianza a Cristo, particolarmente nel trattare tali realtà e nell'esercizio dei compiti secolari.

34Can. 118 - Rappresen

tano la persona giuridica pubblica, agendo a suo nome, coloro ai quali tale competenza è riconosciuta dal diritto universale o particolare oppure dai loro statuti; rappresentano la persona giuridica privata, coloro cui la medesima competenza è attribuita attraverso gli statuti.

35Can. 532 - Il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei cann. 1281-1288.

36Can. 1282 - Tutti coloro, sia chierici sia laici, che a titolo legittimo hanno parte nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto.

37Can. 531 - Anche se è un altro a svolgere qualche incarico parrocchiale, le offerte ricevute dai fedeli in tale occasione siano versate nella cassa parrocchiale, a meno che, quando si tratta di offerte volontarie, non consti l'intenzione contraria dell'offerente; spetta al Vescovo diocesano, sentito il consiglio presbiterale, stabilire le norme con le quali si provvede alla destinazione di tali offerte e alla remunerazione dei sacerdoti che svolgono il medesimo incarico.

38Can. 1267 - § 1. Salvo non consti il contrario, le offerte fatte ai superiori o agli amministratori di qualunque persona giuridica ecclesiastica, anche privata, si presumono fatte alla stessa persona giuridica.

39Can. 848 - Il ministro, oltre alle offerte determinate dalla competente autorità, per l'amministrazione dei sacramenti non domandi nulla, evitando sempre che i più bisognosi siano privati dell'aiuto dei sacramenti a motivo della povertà.

40Can. 1181 - Per quanto riguarda le offerte date in occasione dei funerali, si osservino le disposizioni del can. 1264, procurando, tuttavia, che nelle esequie non si faccia alcuna preferenza di persone, e che i poveri non siano privati delle dovute esequie.

41Can. 945 - § 1. Secondo l'uso approvato della Chiesa, è lecito ad ogni sacerdote che celebra la Messa, ricevere l'offerta data affinché applichi la Messa secondo una determinata intenzione.

42Can. 947 - Dall'offerta delle Messe deve essere assolutamente tenuta lontana anche l'apparenza di contrattazione o di commercio.

43Can. 952 - § 1. Spetta al concilio provinciale o alla riunione dei Vescovi della provincia definire per tutta la provincia, mediante decreto, quale sia l'offerta da dare per la celebrazione e l'applicazione della Messa, né è lecito al sacerdote chiedere una somma maggiore; gli è tuttavia consentito accettare una offerta data spontaneamente, maggiore e anche minore di quella stabilita per l'applicazione della Messa.

44Can. 1283 - Prima che gli amministratori inizino il loro incarico :

gli stessi devono garantire con giuramento avanti all'Ordinario o a un suo delegato di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative; sia accuratamente redatto un dettagliato inventario, che essi devono sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione; una copia dell'inventario sia conservata nell'archivio dell'amministrazione, un'altra nell'archivio della curia; qualunque modifica eventualmente subita dal patrimonio dovrà essere annotata in entrambe le copie.

45Can. 1284 - § 2. Devono pertanto :

vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano

danneggiamenti , stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazioni;

curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente;

osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa;esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo le intenzioni del fondatore o le norme legittime;pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale;impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto;

7) tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;

8) redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno;

catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi gli originali, ove si possa fare comodamente, nell'archivio della curia.

§ 3. Si raccomanda vivamente agli amministratori di redigere ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite; si lascia poi al diritto particolare imporlo e determinarne le modalità di presentazione .

46Can. 1287 - § 1. Riprovata la consuetudine contraria, gli amministratori sia chierici sia laici di beni ecclesiastici qualsiasi, che non siano legittimamente sottratti alla potestà di governo del Vescovo diocesano, hanno il dovere di presentare ogni anno il rendiconto all'Ordinario del luogo, che lo farà esaminare dal consiglio per gli affari economici.

47Can. 1263 - Il Vescovo diocesano ha il diritto, uditi il consiglio per gli affari economici e il consiglio presbiterale, d'imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo un contributo non eccessivo e proporzionato ai redditi di ciascuna, per le necessità della diocesi; nei confronti delle altre persone fisiche e giuridiche gli è soltanto consentito, in caso di grave necessità e alle stesse condizioni, d'imporre una tassa straordinaria e moderata; salve le leggi e le consuetudini particolari che gli attribuiscono maggiori diritti.

48Can. 1266 - In tutte le chiese ed oratori, anche se appartenenti ad istituti religiosi, che di fatto siano abitualmente aperti ai fedeli, l'Ordinario del luogo può disporre che si faccia una questua speciale a favore

di determinate iniziative parrocchiali, diocesane, nazionali o universali, da inviare poi sollecitamente alla curia diocesana.

49Can. 264 - § 1. Per provvedere alle necessità del seminario, oltre all'offerta di cui al Can. 1266, il Vescovo può imporre nella diocesi un tributo.

§ 2. Sono soggette al tributo per il seminario tutte le persone giuridiche ecclesiastiche, anche private che hanno sede in diocesi,... tale tributo deve essere generale, proporzionato ai redditi di coloro che vi sono soggetti e determinano secondo le necessità del seminario.

50Can. 1287 - § 2. Gli amministratori rendano conto ai fedeli dei beni da questi stessi offerti alla Chiesa, secondo norme da stabilirsi dal diritto particolare.

51Can. 222 - § 1. I fedeli sono tenuti all'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri.

52Can. 1262 - I fedeli contribuiscano alle necessità della Chiesa con le sovvenzioni richieste e secondo le norme emanate dalla Conferenza Episcopale

53Can. 1286 - Gli amministratori dei beni:

- 1) osservino accuratamente, nell'affidare i lavori, anche le leggi civili relative al lavoro e alla vita sociale, secondo i principi dati dalla Chiesa;
- 2) retribuiscano con giustizia e onestà i lavoratori dipendenti, così che essi siano in grado di provvedere convenientemente alle necessità proprie e dei loro familiari.

54Can. 1276 - § 1. Spetta all'Ordinario di vigilare con cura sull'amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette, salvo titoli legittimi per i quali gli si riconoscano più ampi diritti.

55Can.392 - § 2. Vigili che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica, soprattutto nel ministero della parola, nella celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, nel culto di Dio e dei santi e nell'amministrazione dei beni.

56Can. 1281 - § 1. Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario.

57Can. 1281 - § 2. Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette.

58Can. 1288 - Gli amministratori non introducano né contestino una lite davanti al tribunale civile in nome di una persona giuridica pubblica, senza aver ottenuta la licenza scritta del proprio Ordinario.

59Can.1189 - Le immagini preziose, ossia insigni per antichità, arte o culto, che sono esposte alla venerazione dei fedeli nelle chiese o negli oratori, qualora necessitino di riparazione, non siano mai restaurate senza la licenza scritta dell'Ordinario; e questi, prima di concederla, consulti dei periti.

60Can. 757 - E' proprio dei presbiteri, che sono i cooperatori dei Vescovi, annunciare il Vangelo di Dio; sono tenuti soprattutto a questo dovere, nei riguardi del popolo loro affidato, i parroci e gli altri cui viene commessa la cura delle anime; spetta anche ai diaconi servire il popolo di Dio nel ministero della parola, in comunione con il Vescovo e il suo presbiterio.

61Can. 528 - § 1. Il parroco è tenuto a fare in modo che la parola di Dio sia integralmente annunciata a coloro che si trovano nella parrocchia; perciò curi che i fedeli laici siano istruiti nelle verità della fede, soprattutto con l'omelia delle domeniche e delle feste di precetto e con l'istruzione catechetica; favorisca inoltre le attività che promuovono lo spirito evangelico, anche in ordine alla giustizia sociale; abbia cura speciale della formazione cattolica dei fanciulli e dei giovani; si impegni in ogni modo, anche con la collaborazione dei fedeli, perché l'annuncio evangelico giunga anche a coloro che si sono allontanati dalla pratica religiosa o non professano la vera fede.

62Can 762 - Dal momento che il popolo di Dio viene radunato in primo luogo dalla parola di Dio vivente, che è del tutto legittimo ricercare dalle labbra dei sacerdoti, i sacri ministri abbiano grande stima della funzione della predicazione, essendo tra i loro principali doveri annunciare a tutti il Vangelo di Dio.

63Can 773 - E' dovere proprio e grave soprattutto dei pastori delle anime curare la catechesi del popolo cristiano, affinché la fede dei fedeli, per mezzo dell'insegnamento delle dottrina e dell'esperienza della vita cristiana, diventi viva, esplicita e operosa.

64Can. 759 - I fedeli laici, in forza del battesimo e della confermazione, con la parola e con l'esempio della vita cristiana sono testimoni dell'annuncio evangelico; possono essere anche chiamati a cooperare con il Vescovo e con i presbiteri nell'esercizio del ministero della parola.